



## PROTOCOLLO QUADRO NAZIONALE

### TRA MINISTERO DELL'INTERNO E ACEA S.p.A.

#### contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità

Le Parti:

**Ministero dell'Interno**

in persona del Ministro, **Matteo Piantedosi**

**Acea S.p.A.** (di seguito **Acea**)

in persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, **Fabrizio Palermo**

### CONSIDERATO

- (1) che il Ministero dell'Interno e Acea intendono rafforzare la cooperazione su scala nazionale in materia di sicurezza pubblica e di legalità, strutturandola su un duplice livello, centrale e territoriale, al fine di prevenire e ridurre con la massima efficacia i fenomeni corruttivi nonché il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nelle operazioni e nelle attività che caratterizzano il “*core business*” di Acea e di concorrere così alla più ampia tutela possibile dell'economia legale, anche in considerazione dell'impegno richiesto ad Acea per la realizzazione delle opere previste nei prossimi anni, alcune delle quali in attuazione del PNRR;
- (2) che, per quanto di interesse, Acea gestisce, attraverso società controllate e collegate appartenenti al Gruppo Acea (il “Gruppo Acea”), reti idriche ed elettriche strategiche a livello nazionale ed è impegnata nella realizzazione di opere di notevole rilevanza nei settori suddetti e in quello dell'ambiente, anche quale soggetto attuatore di progetti del PNRR;
- (3) che Acea si è dotata di un articolato sistema di regole, controlli e presidi organizzativi, finalizzati alla prevenzione dei reati di corruzione attivi e passivi, sia verso il pubblico che verso i privati (tra i quali rivestono carattere fondamentale le funzioni di Risk e Compliance e di Internal Audit, il Codice Etico nonché i Modelli di Organizzazione Gestione e Controllo adottati da Acea e dalle singole società del Gruppo Acea);
- (4) che, ad ulteriore conferma del proprio impegno contro qualsivoglia fenomeno corruttivo, Acea ha adottato la “Linea Guida Anticorruzione” del Gruppo Acea nella quale viene identificato un insieme di principi etico-comportamentali e di regole di prevenzione per il contrasto alla corruzione;
- (5) che le Parti riconoscono che dal rafforzamento della collaborazione nelle politiche di contrasto alla criminalità organizzata possono discendere effetti positivi in termini di sviluppo economico del Paese e che, in tale ottica, l'attivazione di solidi partenariati tra i settori pubblico e privato assume centralità strategica e programmatica ai fini della diffusione della legalità e della promozione della “sicurezza integrata e partecipata”;
- (6) che per il Ministero dell'Interno i patti per la sicurezza con gli enti locali e i protocolli di legalità costituiscono un complesso unitario di strumenti strategici a sostegno della libertà d'impresa, dello sviluppo economico e della diffusione della legalità, soprattutto in relazione alle diverse specificità territoriali della criminalità organizzata ed al continuo evolversi dei relativi scenari;

- (7) che Acea intende contribuire alla realizzazione di un favorevole contesto di sicurezza per lo sviluppo economico e sociale del Paese, anche in ossequio ai principi della responsabilità sociale d'impresa;
- (8) che - in linea con la cultura aziendale della legalità e della prevenzione - Acea condivide che il fenomeno delle infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nell'economia legale debba essere inquadrato e affrontato mediante un approccio basato sull'analisi preventiva dei rischi potenziali, concretamente declinata: (i) in un approccio proattivo, preordinato a stabilire misure e procedure adeguate a identificare, valutare, monitorare, prevenire e ridurre i fenomeni di crimine organizzato quale rischio operativo d'impresa associato a determinati contesti territoriali e ambientali; (ii) in un approccio cooperativo, preordinato a rafforzare la collaborazione con l'Autorità governativa di pubblica sicurezza nell'attività di contrasto alla criminalità organizzata, mediante la costituzione di un partenariato strutturato su un duplice livello centrale e territoriale;

### VISTI

la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a *“stabilire e sviluppare partenariati tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata”*;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (convertito con legge 120/2020) il quale ha introdotto l'art. 83-*bis* nel d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, con l'obiettivo di dare compiuta disciplina all'istituto dei protocolli di legalità, nell'ambito del più ampio programma di accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture attraverso la semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici, da attuarsi mediante l'adozione di «mirate cautele volte a sventare il rischio di possibili infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata nel circuito dell'economia legale» (cfr. Relazione illustrativa). In tale contesto, i protocolli di legalità perseguono dunque «l'intento di approntare efficaci misure di contrasto agli illeciti “appetiti” delle organizzazioni criminali, in considerazione anche del loro tradizionale interesse alle occasioni di profitto legate alle fasi emergenziali e post emergenziali» (cfr. Relazione illustrativa);

il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.*;

l'art. 1, comma 17, della legge 6 novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*, ai sensi del quale le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara;

l'art. 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 - *Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,*

*comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;*

*il decreto del Ministro dell'interno pro-tempore in data 15 agosto 2017 - Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia.*

## **TUTTO CIÒ PREMESSO**

Le Parti adottano il seguente Protocollo Quadro Nazionale contro le infiltrazioni della criminalità organizzata e per la tutela della legalità, del quale la premessa è parte integrante.

### ***Articolo 1 (Finalità, principi, ambito applicativo)***

1. Il presente Protocollo Quadro Nazionale ha per oggetto la costituzione e la disciplina di un partenariato tra i settori pubblico e privato in materia di sicurezza pubblica e di legalità.
2. Con esso le Parti intendono stabilire una cooperazione rafforzata su scala nazionale al fine di prevenire e ridurre il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata nelle operazioni e nelle attività dei servizi tipici del “*core business*” del Gruppo Acea. In tale prospettiva, la cooperazione coinvolgerà le società controllate da Acea di volta in volta coinvolte e, pertanto, il riferimento ad Acea nel presente documento dovrà intendersi, laddove applicabile, riferito anche a tali ultime società.
3. Il partenariato si applica ai fenomeni di criminalità organizzata nonché a tutti i fenomeni di criminalità comune che rivelino, per la loro natura o per le loro modalità esecutive, possibilità di collegamenti con la criminalità organizzata o con forme di illegalità diffusa contigue alla criminalità organizzata, o che ne favoriscano la penetrazione; esso è inoltre volto a prevenire la commissione di illeciti di corruzione, attiva o passiva, verso la pubblica amministrazione o tra privati, e a favorire la trasparenza nelle attività imprenditoriali.

### ***Articolo 2 (Livelli di intervento)***

1. Il partenariato tra le Parti è strutturato su due livelli di intervento:
  - (a) uno centrale, tra Acea - per tramite della Funzione Tutela Aziendale - e il Ministero dell'Interno;
  - (b) uno territoriale, tra Acea - per tramite della Funzione Tutela Aziendale - e le Prefetture territorialmente competenti.
2. Il livello territoriale è regolato da protocolli locali di partenariato – da sottoscrivere tra Acea e/o società del Gruppo Acea e le Prefetture territorialmente competenti – che si uniformano al presente Protocollo Quadro Nazionale e che sono formulati e aggiornati tenendo conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia di cui al successivo art. 3.

3. Ai fini di cui all'art. 1 e in base alla preventiva ricognizione ed identificazione degli specifici rischi criminali cui Acea è esposta nei territori di competenza, l'attività di intervento di cui al presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali – nei quali potranno essere previste soglie di applicazione specifiche – dovrà essere orientata verso la prevenzione e riduzione dei seguenti fenomeni di criminalità, senza pregiudizio della facoltà di individuarne altri in base all'evoluzione degli scenari di riferimento:
- (a) *attentati alla sicurezza delle infrastrutture essenziali*: attentati alla sicurezza delle infrastrutture essenziali per la distribuzione e produzione di energia elettrica e gas nonché di quelle per l'approvvigionamento idrico della Capitale e per la gestione del Servizio Idrico Integrato; attentati alla sicurezza degli impianti di trattamento dei rifiuti; attacchi esterni alla sicurezza di opere strategiche in corso di realizzazione nei settori di interesse;
  - (b) *infiltrazioni di criminalità organizzata e associazioni criminose di tipo mafioso*: specifica attenzione all'infiltrazione nelle, e al condizionamento delle attività di realizzazione delle opere strategiche nei settori di interesse; monitoraggio del contesto esterno in cui le opere dovranno essere realizzate, a fini conoscitivi e di prevenzione;
  - (c) *irregolarità negli appalti*: monitoraggio costante di tutte le fasi di affidamento, gestione ed esecuzione degli appalti, al fine di prevenire casi di illeciti condizionamenti – fino alla corruzione attiva o passiva anche tra privati – di mancanza di trasparenza nonché di violazione dei codici etici e dei piani anticorruzione;
  - (d) *furti di materiali e frodi pertinenti alle infrastrutture essenziali*: furti pertinenti a infrastrutture elettriche, gas, idriche e ambientali; furti e frodi di energia elettrica, gas e acqua mediante allacciamento abusivo alle rispettive reti, mediante alterazione dei sistemi di misurazione e del pertinente sistema informatico;
  - (e) *irregolarità nella gestione e smaltimento di rifiuti*: monitoraggio dell'intero ciclo di gestione e trattamento dei rifiuti, in relazione alle attività del Gruppo Acea, al fine di prevenire i più comuni reati in materia e le infiltrazioni di organizzazioni criminali, anche dedite al traffico di rifiuti;
  - (f) *irregolarità nella gestione dei lavoratori nei cantieri*: monitoraggio costante delle misure atte a prevenire, in ogni fase anche esecutiva di opere, la violazione delle norme sull'occupazione e sul rispetto delle condizioni di lavoro, ai fini di prevenzione delle infiltrazioni di cui al punto (b); monitoraggio costante della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri.

### **Articolo 3**

#### ***(Cabina di Regia presso il Ministero dell'Interno)***

1. Al fine di contribuire al flusso informativo tra le parti e al monitoraggio costante dell'attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di partenariato è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno, un organismo denominato “*Cabina di Regia*”.

2. La Cabina di Regia è costituita entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente Protocollo Quadro Nazionale e si riunisce almeno due volte all'anno.
3. Della Cabina di Regia fanno parte tre rappresentanti del Ministero dell'Interno di cui uno con funzioni di Presidente e tre rappresentanti di Acea di cui uno da individuarsi nel Responsabile della Funzione Tutela Aziendale di Acea o in un suo delegato.
4. La Cabina di Regia redige sintetici Rapporti annuali finalizzati a monitorare i risultati conseguiti, a segnalare criticità operative e a delineare proposte migliorative e obiettivi strategici del partenariato strutturato su scala sia nazionale sia territoriale.
5. Possono essere chiamati a partecipare all'attività consultiva della Cabina di Regia, ove opportuno, anche rappresentanti delle Prefetture territoriali, dei Comandi Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica e per la tutela del lavoro, nonché delle società del Gruppo Acea coinvolte.

#### ***Articolo 4 (Consultazioni partenariali territoriali)***

1. Ai fini di cui all'art. 1, le Prefetture che abbiano sottoscritto i protocolli locali di partenariato tengono riunioni periodiche di consultazione con gli esponenti del Gruppo Acea, secondo quanto verrà disciplinato nei protocolli stessi.

#### ***Articolo 5 (Competenze di Acea)***

1. Ai fini di cui all'art. 1, la Funzione Tutela Aziendale di Acea provvede: *(i)* a comunicare i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e dei Referenti Territoriali per l'attuazione rispettivamente del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di partenariato; *(ii)* ad assicurare una adeguata diffusione interna di detti protocolli; *(iii)* a promuovere idonee iniziative di informazione e formazione del personale dipendente; *(iv)* a sensibilizzare in forme analoghe gli appaltatori, subappaltatori, subcontraenti di lavori, servizi, forniture.
2. Il Referente Centrale è il Responsabile della Funzione Tutela Aziendale di Acea o un suo delegato. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente Protocollo Quadro Nazionale sono comunicati all'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'Interno e alle Prefetture che abbiano già sottoscritto i protocolli locali di partenariato, i nominativi ed i recapiti del Referente Centrale e del supplente in caso di assenza, impedimento o cessazione.
3. I Referenti Territoriali sono designati e coordinati dal Responsabile della Funzione Tutela Aziendale. Entro quindici giorni dalla sottoscrizione dei protocolli locali di partenariato sono comunicati ai Prefetti delle province interessate i nominativi ed i recapiti dei Referenti Territoriali e dei loro supplenti in caso di assenza, impedimento o cessazione.
4. I Prefetti delle province interessate possono fare riferimento al Referente Centrale ogniqualvolta lo ritengano necessario o utile.

5. Nel settore degli appalti, Acea si impegna ad adottare le seguenti misure preventive e protettive contro il rischio di infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata, dirette o indirette:
  - (a) “*Piani Operativi di Sicurezza Antimafia*” (*POSA*): piani ragionevolmente idonei a garantire la protezione del sito e delle attività di cantiere da attentati, infiltrazioni e interferenze della criminalità organizzata mediante appropriate misure organizzative, procedurali, tecnologiche;
  - (b) “*Business Intelligence*” (*BI*): attivazione, con il coinvolgimento delle diverse strutture aziendali interessate (a livello centrale nell’ambito della Capogruppo Acea e al livello locale, nell’ambito delle società del Gruppo di volta in volta coinvolte) di servizi di “*business intelligence*” in via continuativa e su tutta la filiera di imprese (appaltatori, subappaltatori, subcontraenti). Tali attività consistono in verifiche, da attuarsi secondo criteri appropriati al profilo di rischio della transazione e alle terze parti coinvolte, volte a stabilire l’affidabilità etico-reputazionale ed il livello di rischio associato alla controparte, nonché verifiche specifiche in relazione ai requisiti tecnici, economici, patrimoniali e finanziari, delle controparti coinvolte. Tali verifiche potranno essere svolte in fase sia preventiva sia successiva (in ottica di monitoraggio periodico del possesso dei suddetti requisiti) all’affidamento di lavori, servizi, forniture. Gli esiti di tali verifiche saranno trasmessi alle Prefetture a supporto preliminare delle informative antimafia. Potranno essere previste inoltre verifiche sulla regolarità del personale, sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e gestione dei rifiuti.
6. La tipologia e l’entità delle misure e delle procedure operative di cui al comma 5, sono appropriatamente definite e proporzionalmente calibrate in base alla gravità dei rischi criminali di cui agli artt. 1 e 2, da valutarsi caso per caso e in via continuativa, con il supporto della Cabina di Regia e delle consultazioni partenariali territoriali.

**Articolo 6**  
**(Supporto del Ministero dell’Interno)**

1. Ai fini di cui all’art. 1, il Ministero dell’Interno assicura la massima collaborazione ad Acea in termini di supporto consultivo e operativo delle strutture centrali e territoriali di pubblica sicurezza nella attuazione del presente Protocollo Quadro Nazionale e dei protocolli locali di partenariato, sotto il coordinamento generale della Cabina di Regia.
2. Il Ministero si impegna altresì affinché le Prefetture assicurino ad Acea la massima collaborazione nell’attuazione del presente protocollo di legalità in termini di supporto consultivo ed operativo da parte dei comandi territoriali di pubblica sicurezza.

**Articolo 7**  
**(Durata, proroghe, revisioni)**

1. La durata del Protocollo Quadro Nazionale è fissata in tre anni dalla data di sottoscrizione delle Parti. Essa è prorogabile di tre anni in tre anni, purché la proroga sia concordata per iscritto tre mesi prima della scadenza.

2. Le Parti possono in qualsiasi momento concordare per iscritto le revisioni del Protocollo che ritengano necessarie o utili al conseguimento delle finalità di cui all'art. 1, tenuto conto delle criticità operative, delle proposte migliorative e degli obiettivi strategici risultanti dai Rapporti annuali della Cabina di Regia.
3. Delle proroghe e delle revisioni è data tempestiva comunicazione alle Prefetture interessate.

***Articolo 8***  
***(Protezione dati personali)***

1. L'acquisizione ed il trattamento dei dati oggetto del presente Protocollo avverrà nel pieno rispetto del Regolamento UE 2016/679, della Direttiva UE 2016/680 e dei rispettivi decreti - D. Lgs. n.196/2003 ss.mm.ii, D. Lgs. 101/2018 e D. Lgs. 51/2018, ai quali interamente si rinvia. Pertanto, in attuazione di quanto dal Regolamento citato, verrà fornita adeguata informativa agli interessati in sede di bando.

Roma, addì

Il Ministro dell'Interno  
Matteo Piantedosi

L'Amministratore Delegato  
e Direttore Generale di Acea S.p.A.  
Fabrizio Palermo